

Articolo 46 EX ART. 44

Suddivisione degli appalti in lotti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti.

Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all'articolo 84.

EMENDAMENTO. Al primo periodo, dopo la parola: “**aggiudicatrici**” aggiungere: “ , sempreché ogni singolo lotto o l'insieme dei lotti separati sono immediatamente fruibili, “ ”.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove **esista la possibilità di presentare offerte per alcuni** o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a **un solo** offerente a condizione che il numero massimo **di lotti per offerente** sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori **che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati** qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti **l'aggiudicazione** ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano **aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.**

4. Gli Stati membri possono attuare il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione. In tali casi si applicano il paragrafo 1 ter*, primo comma e, se del caso, il paragrafo 3.

* Il paragrafo 1ter, in questa versione aggiornata rispetto la precedente, è stato soppresso.